

T O R I N O

V E R B A L E

Addì 15/1/1987 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Torino alla presenza del dr. Rolando NACCI, Capo Reparto dei Rapporti di Lavoro,

T R A

L'Unione Industriale di Torino nella persona del dr. Giuseppe BERTOLINO e del geom. Michele DEFINIS, presidente del GRUPPO IMPRESE D PULIZIE associate alla Unione Industriale,

E

La Filcams/Cgil nelle persone dei sigg. Gaetano SCALISE e Gaetano GALLO,

La FIT/CISL nelle persone dei sigg. Gerardo MIGLIACCIO, ed. FRAZZETTA F.

La UIL TRASPORTI Regionale nelle persone dei sigg. Roberto PALLADINO e Pasquale RUGGIERO

P R E M E S S A

Le parti ritengono sia necessario operare al fine di consentire al settore di svilupparsi ed evolversi sempre più in forme industriali moderne, tenuto conto delle caratteristiche con le quali si articola l'attività delle imprese di pulizia e che tali finalità devono essere raggiunte anche attraverso l'attuazione degli strumenti legislativi e contrattuali (Albo delle Imprese, Codice di Comportamento) rendendoli nel contempo organici, moderni e funzionanti.

1° CESSAZIONE D'APPALTO

- a) Le aziende subentranti in un nuovo appalto assumeranno ex novo i lavoratori già occupati risultanti in organico da almeno due mesi esclusivamente in quei servizi o in quelle prestazioni che risultino confermati nei nuovi capitolati di appalto al momento della aggiudicazione degli stessi.
- b) In caso di adozione da parte della ditta subentrante, di impianti e macchinari che incidano sui tempi di lavorazione, l'impresa stessa convocherà le R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti per ricercare soluzioni idonee alle esigenze aziendali prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) Nel caso di sospensione dal lavoro che comporti comunque la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze della azienda cessante ed il lavoratore verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.  
I lavoratori assunti con contratto a termine ex art. 1 lettera b legge 230/62, in relazione a quanto disposto nel comma precedente, saranno assunti dall'azienda subentrante ed il rapporto si risolverà al termine del periodo di sostituzione.
- d) I lavoratori in aspettativa ai sensi degli articoli 31 e 32 LEGGE 300/70 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
- e) I lavoratori che al momento della successione di appalto abbiano esercitato nei termini previsti dalla legge e con lettera raccomandata A.R. il diritto previsto dalla legge 54/82 e dall'art. 4 legge 903/77 potranno esercitare il medesimo diritto nei confronti dell'azienda subentrante.
- f) Si prende atto di quanto contenuto nel verbale redatto il 5 aprile 1984 tra l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, l'UPLMO di Torino e la Commissione Comunale per il Collocamento di Torino per quanto riguarda i soci ed i dipendenti delle Società Cooperative.
- g) Nel caso di passaggio di appalto i giovani in formazione proseguiranno il rapporto di formazione alle dipendenze della nuova azienda per il restante periodo autorizzato. L'azienda subentrante ne darà tempestiva comunicazione alla C.R.I.-  
Le parti daranno informazione alla C.R.I. del presente capitolo.

2) MOBILITA' INTERNA

Il lavoratore non potrà esimersi dal prestare la propria attività nelle varie ubicazioni in cui sono distribuiti gli appalti acquisiti dall'impresa, sempre nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 13 legge 300/70

3°) PART - TIME

Stante la peculiarità del settore e di quanto stabilito dalla legge 363/84 e dall'Accordo Nazionale 5.7.1985, le parti concordano sulla necessità di ricorrere a prestazioni supplementari del personale assunto a tempo parziale.

In tal caso le aziende daranno preventiva informazione alle strutture sindacali.

4°) SALARIO

Il presente Accordo supera i precedenti Accordi Provinciali ed Interaziendali e conferma a livello provinciale le erogazioni salariali precedentemente stabilite nella misura di Lire 110,78 orarie.

50)

Le parti sono addivenute alla stipulazione del presente Accordo nell'intento di disciplinare in modo omogeneo i rapporti di lavoro a livello provinciale. In tale quadro, da parte dell'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO saranno esaminate con le altre province le condizioni economiche e normative che possano consentire, con la gradualità da definire, l'estensione a livello regionale della regolamentazione prevista per la provincia di Torino. A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio 1987.

Letto, confermato, sottoscritto.

PER L'UNIONE INDUSTRIALE  
DI TORINO

*[Handwritten signature]*

PER L'UFFICIO



PER LE OO.SS.

*[Handwritten signatures of representatives from various unions]*

SERVIZIO SANITARIO

TORINO

12

U. S. L. 1/23

Protocollo N° 055

TORINO, 12 febbraio 1987

ILL.MO

PRESIDENTE

USL 1-23

via San Secondo 29

TORINO

TORINO - VIA FANTI 17 - TELEFONO (011) 57.181  
UNIONE INDUSTRIALE - TELEX 21841 UNINO I  
C.F. FISCALE 80042190010

N. 540 - GEB/gb

SPOSTA A LETTERA DEL

OGGETTO: Accordo Provinciale  
Imprese di Pulizia.

A seguito di Vostra precisa richiesta e con riferimento al verbale di accordo stipulato il 15.1.1987 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Torino, accordo che recepisce l'ipotesi di accordo siglata il 22 dicembre 1986 tra l'Unione Industriale di Torino e la FILCAMS C.G.I.L., FIT C.I.S.L. e UIL TRASPORTI regionali, Vi comuniciamo che tale accordo, nella parte in cui regola la successione di appalto ha in teso estendere anche ai soci lavoratori e ai dipendenti delle Società cooperative le norme garantisti che previste al punto 1 dello stesso accordo che si allega.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

All.



10128 Torino, via Fanti 17  
Tel. 011.57181 - Fax 011.544.634  
e-mail: info@ui.torino.it  
http://www.ui.torino.it  
Codice Fiscale 80082190010

Prot. n. 574 - Sind/gra

Oggetto: Accordo provinciale 15 gennaio 1987 - Disdetta.

Torino, 6 marzo 1998

Spettabili :  
FILCAMS/CGIL  
FISASCAT/CISL  
UILTRASPORTI/UIL  
TORINO

e, p.c. Spettabili :  
Direzione Provinciale del  
del Lavoro  
Settore Politiche del Lavoro

Direzione Provinciale  
del Lavoro  
Settore Ispettivo  
TORINO

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
LORO SEDI

L'Accordo nazionale del 24 ottobre 1997, siglato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, recepisce al punto 1, integrandola, la disciplina del cambio di appalto già contemplata dal nostro accordo provinciale del 15 gennaio 1987.

Ritenendo, pertanto, di dover dare priorità a quanto previsto nel vigente CCNL e di eliminare il più possibile elementi di conflittualità attinenti la normativa sulla cessazione di appalto, la scrivente Unione Industriale comunica, a far data dal 30 giugno p.v., la disdetta dell'integrativo provinciale di cui all'oggetto.

In considerazione, peraltro, dell'erogazione salariale contemplata dal punto 4 dell'Accordo del 1987, non volendo per nulla penalizzare i dipendenti in forza al 30 giugno 1998, ci dichiariamo disponibili a mantenere in essere, per i medesimi, la cifra erogata a seguito dell'Accordo disdettato, pari a lire 110,78 orarie, che verrà indicata in busta paga con la voce di "retribuzione convenzionale", non assorbibile e non soggetta a rivalutazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
*[Handwritten signature]*